



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 20 dicembre 2022 - n. 30

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) 2

Regolamento regionale 19 dicembre 2022 - n. 10

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) 6

Supplemento n. 51 - Mercoledì 21 dicembre 2022

Legge regionale 20 dicembre 2022 - n. 30
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche e integrazioni alla l.r. 17/2015)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1:
 - 1) al comma 1 dopo le parole «lotta contro la criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «, incluse le attività volte al recupero dei beni confiscati per finalità sociali.»;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, negli ambiti di propria competenza, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in altre normative regionali, adotta misure volte a contrastare i fenomeni d'infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali individuati dalla presente legge. La Regione adotta, altresì, misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela dell'impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito.»;
 - 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, inoltre, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove, nel proprio ambito di competenza, la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, dello spaccio di stupefacenti e di forme di prevaricazione sociale, anche collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale.»;
 - 4) al comma 4 dopo le parole «ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso la diffusione della cultura della legalità e l'educazione civica»;
- b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«c) al supporto, alla progettazione e al finanziamento delle attività per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alla Regione e agli enti locali.»;
- c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis
(Piano integrato delle azioni)

1. La Giunta regionale, raccordandosi con gli strumenti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, predisponde ogni tre anni un piano integrato delle azioni regionali per la diffusione della cultura della legalità, la promozione della cittadinanza responsabile e della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 con indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione.

2. Il piano integrato delle azioni è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

3. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità)

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:

- a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
- b) la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali ed educative volte a favorire l'integrazione sociale;
- c) il monitoraggio biennale, nonché l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni, con particolare riferimento ai settori economici maggiormente esposti, anche avvalendosi delle università lombarde e delle associazioni di categoria;
- d) le iniziative per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel fenomeno del gioco d'azzardo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico);
- e) la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione, in collaborazione con le parti sociali, degli operatori economici, della polizia locale, delle amministrazioni locali e dei lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, sui temi della presente legge e in particolare sui contratti e gli appalti pubblici.»;

e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis

(Prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)

1. La Regione promuove azioni per la diffusione della legalità, attraverso la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici e privati nazionali e locali, con associazioni tra enti pubblici e del Terzo settore, con gli enti religiosi, nonché con enti e associazioni del Terzo settore con particolare riferimento a quelli che erogano interventi destinati ai soggetti individuati dall'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2017, n. 25 (Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria) e ai loro familiari, al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sull'incidenza dei fenomeni criminali a partire dall'età giovanile e la realizzazione di interventi che assicurino una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali.»;

f) al comma 1 dell'articolo 5 dopo la parola «associazioni» sono inserite le seguenti: «ed enti» e, conseguentemente, la parola «rappresentative» è sostituita dalla seguente: «rappresentativi»;

g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis

(Azioni orientate alla prevenzione e al contrasto dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro)

1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità, promuove iniziative volte a prevenire i reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, di cui all'articolo 603 bis del codice penale, con particolare riferimento ai settori alberghiero, tessile, dell'edilizia, della logistica, dell'agricoltura, dei servizi di cura, dell'allevamento

- e a ogni altro settore caratterizzato da elevata instabilità occupazionale (cosiddetta gig economy).
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni e rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.»
- h) all'articolo 7:
- 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2 bis. La Regione, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, promuove e sostiene l'attività dei Centri di promozione della legalità (CPL), istituiti a seguito di convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale, quali luoghi di incontro e di sintesi tra soggetti impegnati nell'educazione alla legalità. L'attività dei CPL è finalizzata all'introduzione nelle scuole di spazi di confronto con i portatori di interessi per la realizzazione di azioni progettuali condivise con la comunità scolastica, per l'attivazione di collaborazioni territoriali e operative anche con i tessuti produttivi e imprenditoriali del territorio e per esperienze formative nei settori più esposti alla corruzione e alle infiltrazioni criminali.»
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. La Regione promuove, anche attraverso l'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia), di cui all'allegato A1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007), iniziative formative e informative rivolte in particolare agli operatori degli enti locali, degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti senza scopo di lucro, nonché agli operatori economici.»
- i) all'articolo 8:
- 1) al comma 1 le parole «e di assistenza psicologica» sono sostituite dalle seguenti: «, psicologico e legale»;
- 2) al comma 1 dopo le parole «di cui al codice penale» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, istituito con la legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)»;
- 3) al comma 3 dopo le parole «enti locali» sono inserite le seguenti: «, gli enti religiosi»;
- j) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
- «Art. 10
(Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)
1. La Regione, raccordandosi con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sulla base delle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, istituisce un Elenco regionale degli enti operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
2. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato e le associazioni che svolgano una o più delle seguenti attività:
- a) di contrasto delle organizzazioni mafiose e di ogni forma di criminalità organizzata e delle loro infiltrazioni nel territorio, anche attraverso manifestazioni e incontri sul territorio stesso;
- b) di solidarietà ideale nei confronti delle vittime innocenti della criminalità organizzata e di stampo mafioso, volte a garantire la memoria quale patrimonio identitario della comunità, nonché di solidarietà e assistenza verso i loro familiari;
- c) di diffusione della cultura della legalità e del contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata, per la creazione di una coscienza antimafiosa nella società civile, in collaborazione con gli enti locali e con altre realtà associative;
- d) di educazione alla legalità e al contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata presso le scuole di ogni ordine e grado e le università;
- e) di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- f) di lotta alla corruzione.
3. I rappresentanti legali degli enti di cui al comma 2 presentano alla Giunta regionale la richiesta di iscrizione e, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e le dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei titolari di incarichi statuari. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le relazioni sulle attività svolte.
4. La mancata presentazione dei documenti di cui al comma 3, la risultanza dalle dichiarazioni sostitutive di condanne o di procedimenti penali ovvero la falsità delle attestazioni comportano, oltre agli effetti previsti dalle leggi statali in caso di reato, la cancellazione dall'Elenco di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale di cui al comma 1.»
- k) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
- «Art. 12
(Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)
1. La Regione, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di affidamento dei contratti e subcontratti pubblici e della contabilità regionale, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina, sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell'ambito di una più globale strategia di contrasto all'illegalità in Lombardia.
2. La Regione vigila, altresì, sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti connessi ai grandi eventi, anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, nel rispetto e in esecuzione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dei successivi decreti legislativi di attuazione, adotta le procedure amministrative e organizzative utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti e degli appalti pubblici attraverso appositi e dedicati conti correnti bancari e postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. La Regione realizza una piattaforma informatica per il monitoraggio della filiera dei contratti e dei subcontratti tra la stazione appaltante, gli aggiudicatari e affidatari per la Regione stessa e gli enti del sistema regionale, nel perseguimento di fini di trasparenza, di legalità e per un miglior impiego delle risorse pubbliche. La Regione promuove l'utilizzo della piattaforma informatica presso tutti gli enti locali, al fine di acquisire all'interno dei sistemi informatici regionali i dati della filiera dei contratti pubblici stipulati a livello locale.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Organismo regionale per le attività di controllo, istituito con legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo), disciplina con proprio atto le modalità e i termini per l'utilizzo della piattaforma informatica di cui al comma 4, approvando le Linee guida

per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

6. Le linee guida definiscono le modalità di trasmissione dei dati in applicazione della normativa, comprese le disposizioni dell'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), consentendo di realizzare pienamente la trasparenza e tracciabilità del flusso di denaro determinato dalla aggiudicazione ed esecuzione di un contratto pubblico e, per quanto riguarda i lavori pubblici, costituiscono importante elemento di conoscenza per l'efficacia dei controlli dei cantieri da parte delle stazioni appaltanti e delle autorità sanitarie e di sicurezza, quale strumento per l'attività di contrasto nei confronti di fenomeni come il lavoro «nero» e la penetrazione della criminalità organizzata.

7. L'Organismo regionale per le attività di controllo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2018, verifica i risultati dell'applicazione delle Linee guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T) di cui al comma 5.

8. I dati acquisiti nell'applicativo informatico sono pubblicati sul sito internet della Regione e degli enti del sistema regionale e saranno conservati per dieci anni dopo la rimozione dalla pubblicazione con l'osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

9. Alle disposizioni di cui al comma 3 sono tenuti anche tutti gli enti del sistema regionale. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di vigilanza su tali enti previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera i), dello Statuto di autonomia, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.»;

l) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12 bis

(Processo di razionalizzazione delle stazioni appaltanti)

1. La Regione, in conformità alle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022, promuove il processo di razionalizzazione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio e il rafforzamento e qualificazione delle stesse, arginando deficit organizzativi e di professionalità dovuti all'eccessiva frammentazione, in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, favorire la semplificazione delle procedure e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevenire e contrastare fenomeni di condizionamento della criminalità mafiosa, ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici in applicazione di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione.

2. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture si applica quanto previsto dalle norme specifiche in materia di contratti pubblici.

3. La Regione, con cadenza annuale, effettua un monitoraggio sull'effettivo e corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Aria s.p.a.

4. La Regione promuove protocolli d'intesa tra i soggetti aggregatori della Lombardia, al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato.»;

m) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «devono essere soggetti di riconosciuta esperienza» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in possesso di riconosciuta e documentata esperienza di almeno cinque anni»;

2) dopo il primo periodo del comma 5 è inserito il seguente: «Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.»;

3) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «La relazione annuale è pubblicata sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.»;

n) dopo il comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

«1 bis. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione dedicata ai gruppi consiliari, è pubblicato il codice di autoregolamentazione di ciascun gruppo consiliare, su richiesta del gruppo stesso.»;

o) al comma 2 dell'articolo 19 le parole «salvo che sia stabilita una diversa data a livello nazionale» sono soppresse;

p) la rubrica dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: «Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari»;

q) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23

(Interventi per il recupero sociale dei beni confiscati)

1. La Regione, al fine di supportare gli enti locali e l'ufficio competente per territorio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), favorisce gli interventi per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal d.lgs. 159/2011. In particolare, la Regione attua interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati attraverso:

a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di progetti di riuso e di recupero, di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo dei beni immobili confiscati secondo le finalità del d.lgs. 159/2011;

b) la promozione di apposita convenzione con ANCI Lombardia per l'istituzione di uno sportello per l'assistenza agli enti locali e alle associazioni assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;

c) la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, attraverso un sistema informativo dedicato, da mettere a disposizione dei soggetti interessati, ai fini della fruibilità e della trasparenza delle informazioni e dei dati, sia per la gestione che per il monitoraggio dei beni stessi;

d) la promozione, per il tramite di Polis-Lombardia, di accordi con le università, l'ANBSC e ANCI Lombardia per la collaborazione nella realizzazione di corsi di formazione per il personale con competenze gestionali specifiche sui beni, anche aziendali, confiscati alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.

2. Al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, la Regione, all'inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dall'insediamento della Giunta regionale, adotta il Piano strategico di legislatura per i beni confiscati. Il Piano strategico è approvato dalla Giunta, acquisito il parere della competente commissione consiliare, e definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi per promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio regionale. Il Piano è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile, sentita la commissione consiliare competente.

3. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, costituisce un tavolo di lavoro che fornisce supporto per la predisposizione, il monitoraggio e l'attuazione del Piano strategico di cui al comma 2.

4. All'inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dall'insediamento della Giunta regionale, con decreto del direttore generale della direzione competente, è costituita una task force multidisciplinare finalizzata allo sviluppo di progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La task force è composta dai rappresentanti delle direzioni generali esperti in progettazione europea e, previa convenzione, di ANCI Lombardia e di ANBSC.

5. La task force contribuisce alla definizione di progettualità tematiche sul riutilizzo sociale dei beni confiscati che possano investire più ambiti; inoltre la task force imposta il lavoro di networking a livello nazionale ed europeo per condurre partenariati per presentare proposte progettuali qualitativamente elevate che possano concorrere al finanziamento.

6. Gli enti locali e la Regione disciplinano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, le modalità di gestione dei beni a essi trasferiti ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 159/2011.

7. La Regione, al fine di sostenere il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e

convenzioni con l'ANBSC, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera m), del d.lgs. 159/2011, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.

8. I criteri, le modalità e i termini per l'erogazione degli incentivi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

9. La Regione, in via prioritaria, eroga gli incentivi alle iniziative di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 6/2015.;

r) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

Art. 24 bis

(Istituzione del Tavolo di lavoro per la prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento)

1. All'inizio di ogni legislatura, entro tre mesi dall'insediamento della Giunta regionale, è istituito il Tavolo di lavoro per la prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento, come organismo di raccordo stabile tra i soggetti coinvolti, valorizzandone esperienza e professionalità.

2. Il Tavolo di lavoro è la sede per il confronto tra la Regione e gli enti locali, le Camere di commercio, i sindacati, le associazioni datoriali, le organizzazioni del Terzo settore, le fondazioni, le cooperative che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento.

3. Il Tavolo di lavoro supporta la Regione, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) sviluppo delle iniziative dei soggetti beneficiari dei contributi;
- b) promozione di campagne di sensibilizzazione e informazione in merito alle problematiche dell'usura e del sovraindebitamento;
- c) individuazione degli ambiti e delle modalità di intervento per contrastare il fenomeno.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento del Tavolo di lavoro.

5. Fanno parte del Tavolo di lavoro i rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle Camere di commercio, delle associazioni di categoria, delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

6. La Regione promuove appositi protocolli al fine della partecipazione ai lavori del Tavolo di lavoro di altri soggetti che si occupano di usura e sovraindebitamento, quali la Conferenza episcopale italiana, la Guardia di finanza e la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

7. I componenti del Tavolo di lavoro sono nominati con decreto del direttore generale della Direzione competente.

Art. 24 ter

(Piattaforma informatica)

1. La Regione attiva una piattaforma informatica quale strumento di supporto informativo al Tavolo di lavoro per la prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento di cui all'articolo 24 bis.

2. La piattaforma comprende la raccolta dati e il monitoraggio dei fattori di rischio in merito ai fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento, anche attraverso il collegamento con le banche dati delle Camere di commercio, di Unioncamere, nonché delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura.

3. La Giunta stabilisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento della piattaforma informatica di cui al comma 1.;

s) dopo il comma 1 dell'articolo 31 è inserito il seguente:

«1 bis. Gli enti e le associazioni previsti all'articolo 91 del codice di procedura penale e il Garante per le vittime di reato possono sollecitare la Giunta regionale affinché si costituisca parte civile nelle ipotesi indicate dal comma 1.»

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per il monitoraggio biennale, nonché per l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della l.r. 17/2015, così come riformulato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, previste in euro 50.000,00 per il 2023 ed euro 25.000,00 per il 2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

2. Alle spese per le azioni orientate verso l'educazione alla legalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 17/2015, così come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, previste in euro 94.800,00 per il 2023 e in euro 100.000,00 per il 2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

3. Alle spese per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di recupero, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione al fine di favorire il riutilizzo in funzione sociale, abitativa e istituzione di beni immobili confiscati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 17/2015, così come riformulato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, quantificate in euro 2.800.000,00 per il 2023 e in euro 1.600.000,00 per il 2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Alle spese per la realizzazione di corsi di formazione specifici sui beni confiscati di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 17/2015, così come riformulato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, stimate in euro 30.000,00 per ciascun anno del biennio 2023 e 2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

5. Alle spese per l'attivazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 24 ter della l.r. 17/2015, così come introdotto dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, stimate per l'anno 2023 in euro 110.000,00 si provvede per pari importo nell'esercizio finanziario 2023 con le risorse di cui alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 01 «Polizia locale e amministrativa» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

6. Dalle restanti modifiche introdotte dalla presente legge alla l.r. 17/2015 non discendono oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

7. A partire dagli esercizi successivi al 2024 alle spese derivanti dalla presente legge si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 dicembre 2022

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2591 del 6 dicembre 2022)

Supplemento n. 51 - Mercoledì 21 dicembre 2022

**Regolamento regionale 19 dicembre 2022 - n. 10
Regolamento regionale del volontariato di protezione civile,
in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29
dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di
protezione civile)**

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento (di seguito, «Regolamento»), emanato in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della l.r. 29 dicembre 2021, n. 27 («Disposizioni regionali in materia di protezione civile»), disciplina l'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso Regione Lombardia in conformità alle disposizioni del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 («Codice della protezione civile») (di seguito, «Elenco territoriale»), con riferimento a:

- a) la struttura, le sezioni e la composizione dell'Elenco territoriale;
- b) i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza nell'Elenco territoriale;
- c) le tipologie di soggetti che possono presentare la domanda ai fini dell'iscrizione;
- d) la verifica dei requisiti per la permanenza nell'Elenco territoriale e i relativi controlli;
- e) le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione e/o di cancellazione dall'Elenco territoriale e di comminazione di sanzioni disciplinari;
- f) la definizione delle specializzazioni che caratterizzano le attività del volontariato organizzato di protezione civile e la disciplina delle modalità e dei requisiti di adesione a tali specializzazioni da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco territoriale.

2. Per gli atti e/o disposizioni normative regionali non oggetto di abrogazione e/o modifica, ogni riferimento all'Albo regionale di cui all'art. 5, c. 8 della previgente l.r. n. 16/2004 deve intendersi riferito, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, all'Elenco territoriale di cui al c. 1 del presente articolo.

**Art. 2
(Struttura, sezioni e composizione dell'Elenco
territoriale e requisiti per l'iscrizione)**

1. L'Elenco territoriale è composto da:

- a) 12 sezioni provinciali, ciascuna tenuta a cura delle 11 Province lombarde e della Città metropolitana di Milano;
- b) una sezione regionale, tenuta a cura della struttura regionale di protezione civile;
- c) una sezione speciale, tenuta a cura della struttura regionale di protezione civile, suddivisa nelle sottosezioni «articolarioni regionali» e «soggetti concorrenti»;
- d) l'elenco dei volontari appartenenti ai soggetti di cui al c. 2 iscritti nelle sezioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c).

2. Nell'Elenco territoriale possono iscriversi:

- a) forme di volontariato organizzato di protezione civile aventi sede legale, ed eventualmente una o più sedi operative in Lombardia, non iscritte nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che effettivamente esercitano in via esclusiva o principale attività di protezione civile;
- b) articolazioni locali (in quanto anche solo associate, collegate o federate), aventi sede legale ed eventualmente una o più sedi operative in Lombardia, di soggetti che effettivamente esercitano attività di protezione civile in via esclusiva o principale, iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) articolazioni regionali (in quanto anche solo associate, collegate o federate), che abbiano sede legale in Lombar-

dia, di soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- d) gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, come enti del terzo settore costituiti in forma specifica ai sensi dell'art. 35, c. 1 del Codice della protezione civile e degli artt. 4, c. 2, e 32, c. 4, del Codice del terzo settore;
- e) comitati di coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile, qualora costituiti in associazione:
 - 1) ai sensi dell'art. 23, c. 1, della l.r. n. 27/2021;
 - 2) ai sensi dell'art. 23, c. 6, della l.r. n. 27/2021;
- f) altri soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile, aventi sede legale o almeno una sede operativa in Lombardia.

3. I soggetti di cui al c. 2, lett. a), b), d) ed e.) del presente articolo si iscrivono in ciascuna sezione provinciale dell'Elenco territoriale corrispondente alla provincia o alla Città metropolitana di Milano ove sono ubicate la sede legale e le eventuali sedi operative. I soggetti di cui al c. 2, lett. c) e f) del presente articolo si iscrivono nella sezione speciale dell'Elenco territoriale, rispettivamente inseriti nella sottosezione «articolarioni regionali» e nella sottosezione «soggetti concorrenti». A tal fine i soggetti di cui al c. 2, lett. f) del presente articolo, nel caso abbiano più sedi in Lombardia, devono individuare fra di essi un unico soggetto che assume il ruolo di coordinamento a livello regionale e che procede all'iscrizione a proprio nome e nell'interesse anche degli altri soggetti coordinati. I soggetti coordinati non possono iscriversi ad alcuna sezione dell'Elenco territoriale.

4. I soggetti di cui al c. 2, lett. a) e d) del presente articolo, aventi sede legale in Lombardia, qualora in possesso di sedi operative ubicate in almeno 3 (tre) diversi territori provinciali e con un numero di volontari operativi maggiore di 15 (quindici) per ciascuna sede, possono, in alternativa all'iscrizione nelle pertinenti sezioni provinciali, iscriversi nella sezione regionale dell'Elenco territoriale di cui al c. 1, lett. b) del presente articolo. A tale sezione si iscrivono anche i soggetti di cui al c. 2, lett. e.) del presente articolo. I soggetti di cui al c. 2 che risultino costituiti come coordinamenti regionali si iscrivono direttamente nella sottosezione «articolarioni regionali» della sezione speciale dell'Elenco territoriale.

5. Una sede è considerata operativa se vi sono associati un numero di volontari, mezzi ed attrezzature adeguati alle attività svolte dal soggetto, secondo quanto stabilito da apposita delibera di Giunta regionale da adottarsi a seguito dell'emanazione della direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della protezione civile.

6. Ciascun volontario di cui al c. 1, lett. d) del presente articolo, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco territoriale, può afferire ad una sola sede, legale o operativa, dei soggetti di cui al c. 2 del presente articolo, fatti salvi i volontari afferenti ai soggetti di cui al c. 2, lett. e) del presente articolo.

7. I soggetti di cui al c. 2, lett. a), b) e d) del presente articolo possono aderire su base provinciale solo al soggetto di cui al c. 2, lett. e) del presente articolo iscritto nella medesima sezione provinciale di riferimento.

8. L'iscrizione all'Elenco territoriale costituisce il presupposto necessario per l'attivazione e l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito del sistema regionale e/o nazionale di protezione civile, anche ai fini dell'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile.

9. Con decreto del dirigente regionale competente sono definite, entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, le modalità di attivazione dei volontari e le procedure amministrative per l'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile.

10. L'iscrizione all'Elenco territoriale di cui al c. 1 del presente articolo è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) per i soggetti di cui al c. 2, lett. a), b), c), e) ed f) del presente articolo l'espressa previsione nei rispettivi statuti delle condizioni di cui ai seguenti numeri 1 e 2 e di almeno una fra le ulteriori condizioni di cui ai seguenti numeri da 3 a 5:
 - 1) assenza di fini di lucro;

- 2) gratuità delle cariche associative;
 - 3) criteri di ammissione e di esclusione dei volontari e loro obblighi e diritti;
 - 4) democraticità della struttura;
 - 5) elettività delle cariche associative;
- b) per i soggetti di cui al c. 2, lett. a), b) ed e) del presente articolo, l'esercizio effettivo, in via esclusiva o principale, dell'attività di protezione civile, come risultante da apposita dichiarazione;
- c) per i soggetti di cui al c. 2, lett. d) del presente articolo, la conformità del regolamento di costituzione adottato allo schema-tipo di cui all'art. 10, c. 3;
- d) per tutti i soggetti di cui al c. 2 del presente articolo, lo svolgimento, da parte dei volontari ad essi appartenenti, di prestazioni a carattere personale, volontario e gratuito, fatto salvo quanto stabilito all'art. 33, c. 1 del d.lgs. n. 117/2017 («Codice del terzo settore») per i soggetti cui il medesimo Codice è applicabile;
- e) per i soggetti di cui al c. 2, lett. a) e d) del presente articolo, il possesso dei requisiti strutturali e delle caratteristiche di capacità tecnico-operativa individuati dalla direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della protezione civile.

11. È fatto divieto ai soggetti iscritti all'Elenco territoriale di perseguire fini vietati dalla legge, oppure scopi politici, pena la cancellazione d'ufficio con provvedimento del dirigente competente. È altresì vietata l'adozione di denominazioni e simboli identici, o che rimandino inequivocabilmente, a quelli di formazioni politiche. È fatto divieto ai singoli volontari, nello svolgimento dell'attività di protezione civile, di adottare comportamenti vietati o di perseguire finalità ultronee rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente.

12. Al fine di consentire la determinazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio della Lombardia, i soggetti di cui al c. 2, lett. a), b) e f) del presente articolo devono tempestivamente comunicare, comunque entro le successive 24 (ventiquattro) ore, alla competente struttura della Provincia, della Città metropolitana di Milano o della Regione la propria partecipazione ad un'eventuale attivazione della struttura nazionale di appartenenza, quantificando le aliquote, in termini di uomini, mezzi ed attrezzature, destinate a tale attivazione; in caso di concomitanti emergenze o necessità sul territorio di Regione Lombardia, la competente struttura regionale o provinciale può richiedere, d'intesa con l'autorità di protezione civile che ha disposto l'attivazione, il rientro di mezzi e attrezzature eventualmente impiegate fuori regione.

13. Per l'iscrizione all'Elenco territoriale, i gruppi di cui al c. 2, lett. d) del presente articolo devono essere costituiti con deliberazione del Consiglio comunale o con deliberazione degli altri enti cui fanno capo, di cui al medesimo c. 2, lett. d), in conformità alla disciplina di cui all'art. 10, c. 3.

14. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale l'Elenco territoriale, suddiviso nelle pertinenti sezioni, composto dai soggetti di cui al c. 2 del presente articolo che siano in regola con il mantenimento dei requisiti.

15. I soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri non possono iscriversi all'Elenco territoriale, salvo il caso in cui ricadano tra i soggetti di cui c. 2, lett. b).

Art. 3

(Procedura per l'iscrizione all'Elenco territoriale)

1. Per l'iscrizione all'Elenco territoriale, i soggetti di cui all'art. 2, c. 2 devono presentare istanza con le modalità definite con decreto del dirigente regionale competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

2. L'iscrizione nella sezione regionale e nella sezione speciale dell'Elenco territoriale, o l'eventuale diniego, sono disposti con decreto del dirigente regionale competente entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dei soggetti interessati. Detti provvedimenti sono notificati a mezzo posta elettronica certificata.

3. L'iscrizione nelle sezioni provinciali dell'Elenco territoriale, o l'eventuale diniego, sono disposti con provvedimento del dirigente provinciale o della Città metropolitana di Milano competente entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione

dell'istanza da parte dei soggetti interessati. Detti provvedimenti sono notificati a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 4

(Verifica dei requisiti per la permanenza nell'Elenco territoriale e controlli)

1. I soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c), d) ed e) sono tenuti a dimostrare con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Elenco territoriale, specificati all'art. 2, c. 10, nonché dei requisiti di operatività, specificati agli artt. 5 e 6 che seguono, con modalità stabilite con decreto del dirigente regionale competente adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore di apposita delibera di Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 10, c. 4, che individua altresì le conseguenze in caso di inadempienze.

2. I soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. f) sono tenuti a dimostrare con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Elenco territoriale, specificati all'art. 2, c. 10, con modalità stabilite con decreto del dirigente regionale competente adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore di apposita delibera di Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 10, c. 4, che individua altresì le conseguenze in caso di inadempienze.

3. La Regione, le Province e la Città metropolitana di Milano possono disporre periodici controlli e verifiche, anche a campione, relativamente al mantenimento dei requisiti di iscrizione e di operatività.

Art. 5

(Operatività dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale)

1. Un soggetto di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) iscritto all'Elenco territoriale è considerato operativo se:

a) possiede un numero di volontari operativi, ai sensi dell'art. 6, c. 5, non inferiore all'80 % (ottanta per cento) del totale dei volontari iscritti, esclusi i minorenni e gli adulti di età superiore a 75 (settantacinque) anni, i quali non devono comunque essere in numero inferiore a 7 (sette);

b) possiede mezzi e attrezzature minime, in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti, per lo svolgimento delle attività previste dalle proprie specializzazioni secondo quanto definito ai sensi dell'art. 7, c. 3;

c) garantisce la reperibilità telefonica 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) per 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno nell'ambito del sistema regionale di protezione civile.

2. Affinché un soggetto di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) iscritto all'Elenco territoriale mantenga il requisito dell'operatività deve dimostrare che la maggioranza dei relativi volontari operativi:

a) abbia svolto, con cadenza almeno annuale, attività addestrativa, quali esercitazioni o prove di soccorso, che deve essere documentata e descritta in una relazione da inviare alla Regione o alla Provincia di riferimento e/o Città metropolitana di Milano in relazione alla sezione di appartenenza;

oppure, in alternativa:

b) sia stata impiegata, con cadenza almeno annuale, in attività di emergenza attestata dalla documentazione agli atti delle Province e/o della Città metropolitana di Milano, oppure della Regione oppure del Dipartimento nazionale della protezione civile.

3. La carenza, anche temporanea, di uno o più degli elementi di cui ai c. 1 e 2 del presente articolo determina la perdita del requisito dell'operatività, sino all'integrale ripristino di tutti gli elementi mancanti.

Art. 6

(Operatività del singolo volontario di protezione civile)

1. L'attività operativa che può essere svolta dai volontari comprende:

a) l'impiego per eventi emergenziali di cui all'art. 2 della l.r. n. 27/2021 o per eventi di cui all'art. 3, c. 3 della legge regionale medesima, o dal Codice della Protezione Civile;

b) l'impiego in attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza o all'esercizio delle funzioni di protezione civile da parte degli enti preposti;

c) l'impiego in attività addestrative e/o formative;

Supplemento n. 51 - Mercoledì 21 dicembre 2022

d) la preparazione ed il coordinamento delle attività di cui alle lettere precedenti, anche con riferimento all'esercizio delle attività di coordinamento operativo di cui all'art. 19 della l.r. n. 27/2021.

2. Fatta salva la possibilità di aderire a più di un soggetto iscritto all'Elenco territoriale, ciascun volontario deve dichiarare la propria operatività esclusiva a favore di un solo soggetto tra quelli di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d). Ciascun volontario che ha dichiarato l'operatività esclusiva ai sensi del periodo precedente può dichiarare la propria operatività anche a favore dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. e);

3. Alla dichiarazione di operatività esclusiva consegue la possibilità dell'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile. Per le attività svolte dal volontario a favore dei soggetti per i quali non è stata dichiarata l'operatività esclusiva, non è prevista l'applicazione dei suddetti benefici di legge.

4. È comunque prevista l'applicazione:

a) dei benefici di legge di cui all'art. 39 del Codice della protezione civile a favore dei volontari che svolgono attività di protezione civile per conto dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. e),

b) dei benefici di legge di cui all'art. 40 del Codice della protezione civile, a favore del soggetto di cui al citato art. 2, c. 2, lett. e) per cui viene svolta tale attività.

5. Per acquisire lo *status* operativo, un volontario iscritto ad uno dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c), d) ed e) deve:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) avere completato il percorso formativo conforme agli indirizzi stabiliti a livello regionale, oppure avere svolto attività professionale in un ente o in una struttura operativa del sistema di protezione civile nazionale o regionale, per almeno 1 (un) anno nel triennio antecedente la domanda di iscrizione del volontario;

c) limitatamente ai volontari che assumano una qualsiasi carica all'interno dei soggetti di appartenenza, non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione o contro l'ordine pubblico.

6. Per lo svolgimento delle attività i volontari devono essere assicurati, dai soggetti di appartenenza di cui al primo periodo del comma 2, per la responsabilità civile verso terzi nonché per infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato.

7. Ai fini della verifica di quanto previsto al c. 5, lett. c) del presente articolo, ogni anno ciascun volontario che assuma una qualsiasi carica all'interno dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) trasmette al soggetto di appartenenza apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I volontari appartenenti ai soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. e) assolvono tale obbligo presso i soggetti di appartenenza, di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d). Il legale rappresentante del soggetto di appartenenza è tenuto a dichiarare all'ente (Provincia, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia) cui fa capo la sezione dell'Elenco territoriale, con le modalità e le tempistiche stabilite con provvedimento del dirigente regionale competente, di aver regolarmente provveduto a raccogliere le dichiarazioni sostitutive dai relativi volontari e che le stesse non presentano contenuto ostantivo al mantenimento dello *status* operativo.

Art. 7

(Specializzazioni del volontariato di protezione civile)

1. I soggetti iscritti nell'Elenco territoriale, all'atto dell'iscrizione, devono indicare almeno una specializzazione che individua l'ambito operativo di riferimento. L'elenco delle specializzazioni è dettagliato nell'Allegato A al Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento medesimo. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con apposita deliberazione di Giunta Regionale.

2. Nel caso vengano indicate più di una specializzazione, dovrà essere individuata un'unica specializzazione prevalente e le specializzazioni secondarie. L'elenco delle specializzazioni indicate da un soggetto iscritto all'Elenco territoriale può essere modificato in qualsiasi momento, presentando apposita istanza.

3. Per poter essere inseriti nell'Elenco territoriale in relazione ad una specializzazione, i soggetti di cui all'art. 2, c. 2 devono possedere i requisiti di seguito indicati, secondo l'entità e la mi-

sura che saranno precisati, anche correlandoli ai rischi presenti sul territorio, in relazione alle singole specializzazioni, con apposite deliberazioni di Giunta Regionale:

a) numero minimo di volontari;

b) dotazioni strumentali (attrezzature e veicoli) proporzionate al numero dei volontari;

c) formazione specialistica, ove necessaria;

d) eventuale possesso di abilitazioni specifiche;

e) eventuali ulteriori requisiti specifici per la singola specializzazione.

4. I soggetti di cui all'art. 2, c. 2 iscritti nell'Elenco territoriale indicano nell'istanza di iscrizione all'Elenco territoriale medesimo e mantengono costantemente aggiornate le specializzazioni di ciascun volontario.

5. I soggetti di cui all'art. 23, c. 1 e 6 della l.r. n. 27/2021, per svolgere l'attività di coordinamento del volontariato organizzato a supporto degli enti competenti, si avvalgono di volontari, denominati «Coordinatori Territoriali del Volontariato - CTV», individuati secondo direttive definite con decreto del dirigente regionale competente.

Art. 8

(Sospensione e cancellazione dall'Elenco territoriale, sanzioni disciplinari)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al Regolamento da parte dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale e/o dei volontari ad essi appartenenti è sanzionata, in ragione della gravità dell'inosservanza, mediante adozione, da parte del competente dirigente regionale e sentito il Comitato regionale di volontariato di protezione civile di cui all'art. 23 della l.r. n. 27/2021, dei provvedimenti disciplinari di cui al c. 3 del presente articolo.

2. Le violazioni del Regolamento possono essere segnalate alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Milano, da altri soggetti istituzionali, dal volontariato e/o dai cittadini. La segnalazione deve pervenire in forma scritta e deve consentire l'identificazione del segnalante. Regione può, altresì, avviare d'ufficio la verifica di segnalazioni acquisite a mezzo stampa. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate dal competente dirigente regionale anche su proposta delle Province o della Città metropolitana di Milano.

3. Le sanzioni disciplinari che il competente dirigente regionale può comminare a seconda della sanzione rilevata, in ordine progressivo di gradualità, sono:

a) il rimprovero scritto;

b) la sospensione temporanea dall'Elenco territoriale per un periodo da tre mesi a un anno, dopo due rimproveri scritti;

c) la cancellazione dall'Elenco territoriale, dopo due sospensioni temporanee comminate nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. La tenuta, da parte dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale e/o dei volontari ad essi appartenenti, di una o più delle seguenti condotte in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento, comporta la comminazione, automatica e senza progressione in gradualità, della sanzione disciplinare della cancellazione da ogni sezione dall'Elenco territoriale:

a) il perseguimento di fini vietati dalla legge oppure di scopi politici ai sensi del primo periodo di cui all'art. 2, c. 11;

b) l'aver reso false dichiarazioni in relazione a quanto previsto dall'art. 6, c. 7;

c) la reiterazione, nell'arco dell'ultimo biennio, di gravi condotte poste in essere in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento.

5. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono irraggiungibili previa contestazione per iscritto degli addebiti al responsabile dell'infrazione, da formalizzare entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte di Regione; il procedimento disciplinare si svolge con l'audizione a difesa del destinatario della contestazione, al fine di garantire il contraddittorio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 (centoventi) giorni dal suo avvio; al procedimento disciplinare non si applicano le norme della l. n. 241/1990.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate nei confronti del singolo volontario responsabile dell'infrazione e/o del soggetto iscritto all'Elenco territoriale di cui all'art. 2, c. 2 a cui l'infrazione sia imputabile.

7. In tutti i casi di cancellazione disposta ai sensi del presente articolo, il singolo volontario e/o il soggetto di cui all'art. 2, c.

2 responsabile dell'infrazione non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione all'Elenco territoriale prima che siano decorsi diciotto mesi dal provvedimento di cancellazione.

Art. 9 (Cessazione di efficacia)

1. In applicazione dell'articolo 28, comma 3, della l.r. 27/2021, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia:

- a) il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'Albo regionale del volontariato di protezione civile), fatta salva l'operatività dell'Albo regionale del volontariato di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile) nelle more dell'effettiva costituzione dell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile ai sensi dell'articolo 29, comma 3, secondo periodo, della l.r. 27/2021 e del presente Regolamento;
- b) la deliberazione della Giunta regionale n. IX/3246 del 4 aprile 2012 (Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo), e i relativi provvedimenti attuativi.

Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti regolarmente iscritti, alla data di entrata in vigore del Regolamento, all'«Albo regionale» di cui al regolamento n. 9/2010 e all'«Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo» di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. IX/3246/2012, vengono automaticamente iscritti nella pertinente sezione dell'Elenco territoriale.

2. In relazione a quanto previsto all'art. 2, c. 5 del Regolamento, fino all'adozione della delibera di Giunta regionale ivi prevista, ciascun soggetto dichiara l'esistenza di eventuali sedi operative, indicando puntualmente il numero di volontari, mezzi ed attrezzature associati a ciascuna sede.

3. In relazione a quanto previsto all'art. 2, c. 10, lett. c) del Regolamento, lo schema-tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi di cui all'art. 2, c. 2, lett. d) è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile. I gruppi di cui all'art. 2, c. 2, lett. d), già iscritti all'Elenco territoriale alla data di approvazione del Regolamento, provvedono, se necessario, ad adeguare i propri regolamenti allo schema-tipo di cui al periodo precedente entro i successivi 12 (dodici) mesi e ne danno comunicazione alla competente struttura della Provincia, della Città metropolitana di Milano o della Regione; trascorso inutilmente tale termine, i soggetti inadempienti - previa diffida ad adempiere entro un congruo termine - sono cancellati d'ufficio dall'Elenco territoriale, con provvedimento del dirigente competente.

4. Fino all'entrata in vigore della direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della Protezione Civile richiamata dall'art. 2, c. 10, lett. e) del Regolamento, trovano applicazione i requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa definite da specifica delibera di Giunta. Entro 12 (dodici) mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della Protezione Civile, detta delibera di Giunta sarà fatta oggetto di revisione e/o modifica al fine di recepirne i contenuti prescritzionali. Fino alla definizione dei predetti requisiti ad opera della Giunta regionale, ciascun soggetto, con cadenza annuale, provvede ad autocertificare il possesso e ad indicare puntualmente i propri requisiti strutturali e le proprie caratteristiche di capacità tecnico-operativa.

5. In relazione a quanto previsto all'art. 7, c. 3 del Regolamento, fino alla definizione dell'entità e della misura dei requisiti ivi previsti ad opera della Giunta regionale, ciascun soggetto interessato può essere inserito nell'Elenco territoriale in relazione ad una o più specializzazioni mediante autocertificazione del possesso e puntuale indicazione, in relazione a ciascuna specializzazione, dei requisiti di cui al citato art. 7, c. 3.

6. A seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali in materia di volontariato di protezione civile ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del d.lgs. 1/2018 e del conseguente adeguamento, ove necessario, dei contenuti del presente Regolamento, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 6, della l.r. n. 27/2021, sono modificati e, ove non conformabili a tali linee guida, cessano di avere efficacia gli atti regionali assunti in attuazione dello stesso regolamento, ivi comprese le iscrizioni

all'Elenco territoriale per i soggetti privi dei requisiti previsti dalle predette linee guida nazionali.

7. Il Comitato regionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 23, c. 3 della l.r. n. 27/2021 è composto dai rappresentanti dei Comitati di coordinamento del volontariato, individuati secondo le modalità definite con apposita deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23, c. 4 della l.r. n. 27/2021.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 19 dicembre 2022

Attilio Fontana

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 23 novembre 2022 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XI/7570 del 15 dicembre 2022)

ALLEGATO A

Elenco delle specializzazioni del volontariato di protezione civile (di cui all'art. 7, c. 1 del Regolamento)

- a) antincendio boschivo;
- b) gestionale-segreteria;
- c) impianti tecnologici e servizi essenziali;
- d) intervento idrogeologico-idraulico;
- e) logistica;
- f) preparazione e somministrazione pasti;
- g) recupero beni culturali in emergenza;
- h) sommozzatori e soccorso nautico;
- i) supporto psicologico e sociale in emergenza;
- j) tele-radiocomunicazioni;
- k) unità cinofile;
- l) unità equestri;
- m) monitoraggio, anche tramite droni.